

Relazione della II Commissione permanente

SCHEMA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO; BILANCIO E FINANZE;
DEMANIO E PATRIMONIO; ORDINAMENTO DEGLI UFFICI; PERSONALE DELLA REGIONE

(Seduta del 2 luglio 2013)

Relatore di maggioranza: DINO LATINI

Relatore di minoranza: GIOVANNI ZINNI

sulla proposta di legge n. 332

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 3 giugno 2013

ULTERIORI MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 20 GENNAIO 1997, N. 15
“DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI
RIFIUTI SOLIDI” E 28 LUGLIO 2009, N. 18 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2009”

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 15/1997)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), le parole: "lettere c) e d)" sono sostituite dalle parole: "lettere c), d) ed e)".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997)

1. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997 è aggiunto il seguente:

"6 quater. L'addizionale di cui al comma 6 bis non si applica ai Comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo 205 o registrato nell'anno di competenza una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dall'Osservatorio regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza a seguito dell'attivazione di politiche di prevenzione con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale."

Art. 3

(Modifica dell'articolo 30 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 11 dell'articolo 30 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), sono aggiunte in fine le parole: "e di interventi strutturali finalizzati al potenziamento della raccolta differenziata".

Art. 4

(Decorrenza)

1. La modifica introdotta dall'articolo 1 si applica a decorrere dal terzo trimestre dell'anno 2013.

2. La modifica introdotta dall'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 15/1997)

Identico

Art. 2

(Modifica dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997)

1. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997 è aggiunto il seguente:

"6 quater. L'addizionale di cui al comma 6 bis non si applica **ai nel caso di** Comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo 205 o registrato nell'anno di competenza una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dall'Osservatorio regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza a seguito dell'attivazione di politiche di prevenzione con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale **sentita la competente commissione assembleare.**"

Art. 3

(Modifica dell'articolo 30 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 11 dell'articolo 30 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), sono aggiunte in fine le parole: "e di interventi strutturali finalizzati ~~al potenziamento della raccolta differenziata~~ **alla realizzazione e al potenziamento degli impianti di trattamento delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata**".

Art. 4

(Decorrenza)

Identico

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico